

## DM 22 gennaio 2008 n.37: Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti

di *Giovanni Barzagli*  
*Presidente Nazionale Confartigianato Termici Idraulici*  
*Presidente Unione Regionale Termici Idraulici*  
*Confartigianato Lombardia*



*Giovanni Barzagli*

Il 27 marzo scorso è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n.37. Il quadro non è dei più semplici e la pubblicazione del Decreto, pur rappresentando un importante risultato per le aspettative della Categoria, conclude solo la prima fase di un lungo e tortuoso percorso che rimane per certi aspetti

problematico sul piano dell'applicazione. Ricordiamo, infatti, che il provvedimento non prevede la disciplina della fase transitoria e presenta criticità in riferimento alla presenza di imprese straniere operanti sul territorio italiano. Per ovviare a questi problemi, Confartigianato si è già attivata presso il Ministero competente al fine di conseguire gli opportuni chiarimenti, mediante l'emanazione di circolari interpretative. Il mese scorso si è svolto a Roma il direttivo congiunto di tutte le Categorie del Settore per un primo confronto con il responsabile dell'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero. Appare evidente come le dinamiche del mercato e la continua evoluzione normativa e tecnica impongano un'ininterrotta attenzione ed un costante impegno associativo, affidando alle Associazioni di categoria un importante ruolo di rappresentanza presso le sedi istituzionali deputate alla definizione delle regole, al quale si combina una funzione informativa e formativa, volta ad accompagnare le imprese verso una sempre maggiore qualificazione sia sul piano della conoscenza normativa sia sul piano dell'innovazione. E in questo quadro si inserisce anche il tanto atteso Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n.37 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo scorso) che rappresenta il frutto di una lunga e sofferta fase di ridefinizione e sistematizzazione della disciplina, durante la quale Confartigianato ha garantito un grande e serio impegno, dimostrando di essere sempre presente, attiva e determinata per garantire la tutela della Categoria. L'attività svolta dalla Categoria, supportata dall'Ufficio Legislativo confederale ha voluto perseguire un riassetto normativo della materia, mirato non solo al coordinamento e ad una razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il nuovo regolamento, infatti, pur non rappresentando un'autentica riforma e costituendo piuttosto un riordino della precedente disciplina in materia di installazione di impianti, ricomprende comunque una serie di novità importanti.

# Organizzazione degli imprenditori Artigiani e delle Piccole Aziende

## Sistema di servizi per le imprese



Milano - Viale Fulvio Testi 280 - Tel. 02661201 - Fax 0266101480  
 sito web: <http://www.apamilano.it> - e-mail: [apa@iride.it](mailto:apa@iride.it)

### Rappresentanza degli interessi, rapporti con la Pubblica Amministrazione, Ricerca e innovazione di processo, prodotto, mercato

<b>Segretario Generale</b>	<b>Guido Cesati</b>	<a href="mailto:guido.cesati@iride.it">guido.cesati@iride.it</a>
<b>Vice Segretario</b>	<b>Vittorio Tonini</b>	<a href="mailto:vittorio.tonini@iride.it">vittorio.tonini@iride.it</a>
	Relazioni con Governi locali Processo, prodotto, mercato Consulenti d'impresa Gestione soci	
<b>Direzione dei servizi</b>	<b>Enrico Brambilla</b>	<a href="mailto:e.brambilla@iride.it">e.brambilla@iride.it</a>
• Gruppo giovani	(Marco Frigerio)	<a href="mailto:gruppogiovani@apamilano.it">gruppogiovani@apamilano.it</a>
• Gruppo donne	(Rosanna Passanisi)	<a href="mailto:gruppodonne@apamilano.it">gruppodonne@apamilano.it</a>
• Ufficio stampa		
• Edicola elettronica	(Barbara Illengo)	<a href="mailto:ufficio.stampa@iride.it">ufficio.stampa@iride.it</a>

### SOCIALE

• Patronato INAPA	(Carmela Sciortino)	<a href="mailto:inapa@iride.it">inapa@iride.it</a>
• CAAF	(Roberta Xeconti)	<a href="mailto:caaf@iride.it">caaf@iride.it</a>
• ANAP (gruppo anziani)	(Vittorio Tonini)	<a href="mailto:anap@iride.it">anap@iride.it</a>

### SERVIZI

• Ambiente, Sicurezza		
• Qualità	(Rosalba Lorenzon)	<a href="mailto:silvia@iride.it">silvia@iride.it</a>
• Amministrazione	(Marcello Cifone)	<a href="mailto:m.cifone@iride.it">m.cifone@iride.it</a>
• Assicurazioni	(Luigi Aprile)	<a href="mailto:assia@iride.it">assia@iride.it</a>
• Assistenza legale	(per appuntamento presso gli uffici)	
• Ced - Telefonia	(Paolo Camozzi)	<a href="mailto:telefoniam@iride.it">telefoniam@iride.it</a>
• Partecip. Mostre e Fiere	(Sabina De Angelis)	<a href="mailto:cometar@iride.it">cometar@iride.it</a>
• Consorzio Multiutility	(Lucia Lanzanova)	<a href="mailto:consorzio.multiutility@iride.it">consorzio.multiutility@iride.it</a>
• Contenzioso tributario	(Enrico Brambilla)	<a href="mailto:e.brambilla@iride.it">e.brambilla@iride.it</a>
• Vertenze di lavoro	(Gianfranco Cassano)	<a href="mailto:lavoro@iride.it">lavoro@iride.it</a>
• Costruzioni	(Ezio Cappelletti)	<a href="mailto:info.consedildue@iride.it">info.consedildue@iride.it</a>
• Credito	(Michele Testa)	<a href="mailto:segreteria.sinvest@iride.it">segreteria.sinvest@iride.it</a>
• Fiscale, contabilità e bilanci	(Gloriana Villa)	<a href="mailto:fiscale@iride.it">fiscale@iride.it</a>
• Formazione	(Francesco Cacopardi)	<a href="mailto:servizio.formazione@iride.it">servizio.formazione@iride.it</a>
• Gestione del territorio	(Paolo Ferrario)	<a href="mailto:consedil.uno@iride.it">consedil.uno@iride.it</a>
• Innovazione e qualità		
• certificazione	(Gianluca Sanvito)	<a href="mailto:servizio.innovazione@iride.it">servizio.innovazione@iride.it</a>
• Istituzionale, Camerale,		
• Anagrafica Tesseramento	(Carmela Sciortino)	<a href="mailto:servizio.istituzionale@iride.it">servizio.istituzionale@iride.it</a>
• Leasing	(Daniela Gambacorta)	<a href="mailto:leasing@iride.it">leasing@iride.it</a>
• Lavoro, Paghe e Contributi	(Franca Beretta)	<a href="mailto:paghe@iride.it">paghe@iride.it</a>
• Legale - Legislativo	(Massimo Ferrari)	<a href="mailto:maxfer@uli.it">maxfer@uli.it</a>
• Organizzazione Mostre	(Gabriele Radice)	<a href="mailto:mia@iride.it">mia@iride.it</a>
• Sistema Auto	(Antonio Mariani)	<a href="mailto:info@arim.it">info@arim.it</a>
• Studi, Ricerche,		
• Documentazione	(Marco Frigerio)	<a href="mailto:istituto.gatti@iride.it">istituto.gatti@iride.it</a>

### UFFICI TERRITORIALI APA

<b>Abbiategrasso</b>	02.94965907
<a href="mailto:apa.abbiategrasso@iride.it">apa.abbiategrasso@iride.it</a>	
<b>Bollate</b>	02.38305279
<a href="mailto:apa.bollate@iride.it">apa.bollate@iride.it</a>	
<b>Carate</b>	0362.991797
<a href="mailto:apa.carate@iride.it">apa.carate@iride.it</a>	
<b>Cernusco S.N.</b>	02.92110175
<a href="mailto:apa.cernusco@iride.it">apa.cernusco@iride.it</a>	
<b>Cesano M.no</b>	0362.541672
<a href="mailto:apa.cesano@iride.it">apa.cesano@iride.it</a>	
<b>Cinisello</b>	02.6120929
<a href="mailto:apa.cinisello@iride.it">apa.cinisello@iride.it</a>	
<b>Desio</b>	0362.622426
<a href="mailto:apa.desio@iride.it">apa.desio@iride.it</a>	
<b>Giussano</b>	0362.851197
<a href="mailto:apa.giussano@iride.it">apa.giussano@iride.it</a>	
<b>Gorgonzola</b>	02.95301771
<a href="mailto:apa.gorgonzola@iride.it">apa.gorgonzola@iride.it</a>	
<b>Lissone</b>	039.482233
<a href="mailto:apa.lissone@iride.it">apa.lissone@iride.it</a>	
<b>Meda</b>	0362.342186
<a href="mailto:apa.meda@iride.it">apa.meda@iride.it</a>	
<b>Melzo</b>	02.9551808
<a href="mailto:apa.melzo@iride.it">apa.melzo@iride.it</a>	
<b>Milano</b>	02.66800113
<a href="mailto:apa.menabrea@iride.it">apa.menabrea@iride.it</a>	
<b>Monza polifunz.</b>	039.36321
<a href="mailto:apa.monza@iride.it">apa.monza@iride.it</a>	
<b>Monza centro</b>	039.382523
<a href="mailto:apa.carrobiolo@iride.it">apa.carrobiolo@iride.it</a>	
<b>Muggiò</b>	039.790002
<a href="mailto:apa.muggio@iride.it">apa.muggio@iride.it</a>	
<b>Nova</b>	0362.450544
<a href="mailto:apa.nova@iride.it">apa.nova@iride.it</a>	
<b>Seregno</b>	0362.224131
<a href="mailto:apa.seregno@iride.it">apa.seregno@iride.it</a>	
<b>Seveso</b>	0362.501418
<a href="mailto:apa.seveso@iride.it">apa.seveso@iride.it</a>	
<b>Trezzo S.Adda</b>	02.90964485
<a href="mailto:apa.trezzo@iride.it">apa.trezzo@iride.it</a>	
<b>Triuggio</b>	0362.997293
<a href="mailto:apa.triuggio@iride.it">apa.triuggio@iride.it</a>	
<b>Vimercate</b>	039.6081447
<a href="mailto:apa.vimercate@iride.it">apa.vimercate@iride.it</a>	



Registrazione Tribunale di Monza - n. 26 16.03.1951 Editore: Artigianato e Piccole Aziende Milano e Provincia - Presidente: Dario Visconti - Direzione e Redazione: viale Fulvio Testi, 280 - 20126 Milano - Direttore Responsabile: Guido Cesati - Impaginazione: Barbara Illengo - Stampa: Vigrafica - via G.B. Stucchi 62/26, Monza.

# Le principali novità

- estende la sfera di applicazione della disciplina in materia di installazione di impianti a tutte le categorie di edifici, qualunque ne sia la destinazione d'uso e prevedendo un razionale coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- chiarisce che la disciplina in materia di installazione di impianti si applica a partire dal punto di consegna della fornitura;
- procede ad una revisione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionale in rapporto alla complessità tecnica delle tipologie degli impianti, i requisiti di qualificazione professionale vengono innalzati e diventano più selettivi (prolungati i periodi di inserimento in azienda per le diverse posizioni rivestite, rinforzato il rapporto esclusivo del responsabile tecnico)
- senza integrare la precedente classificazione in lettere relative alle diverse tipologie di impianti apporta ritocchi e accorpamenti;
- definisce con certezza il corretto ambito delle responsabilità dell'installatore rispetto a quello proprio del progettista e ridefinisce i limiti della progettazione obbligatoria da parte dei professionisti abilitati. I nuovi limiti sono stati individuati con riferimento ad entità e valori da ritenersi congrui rispetto al grado di complessità tecnica delle tipologie di impianto, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica ed in funzione delle finalità di prevenzione e sicurezza. In questo modo è stato valorizzato il ruolo professionale sempre maggiormente qualificato che la Categoria ha sviluppato e continua ad acquisire soprattutto nell'ambito del sistema associativo;
- razionalizza e semplifica le procedure e gli adempimenti relativi all'avvio dell'attività e al suo eser-



*impianti elettrici*

- cizio (ad esempio le dichiarazioni di conformità rilasciate a seguito di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione devono essere depositate dall'installatore allo sportello unico del comune competente solo se tali attività sono state realizzate conseguentemente al rilascio del certificato di agibilità, altrimenti rimane a carico del soggetto titolare del permesso di costruire o che ha presentato la denuncia di inizio attività;
- riconosce alla Categoria, nell'ambito delle attività di verifica da effettuare sugli impianti esistenti e non certificati, la competenza a rilasciare specifiche attestazioni di conformità utili ad attestare l'efficienza degli impianti e la loro conformità alla regola d'arte ed alla normativa tecnica di sicurezza, per gli impianti rientranti al di sotto delle soglie della progettazione obbligatoria;
- predispose un sistema sanzionatorio che vede raddoppiare le sanzioni precedentemente applicate.
- Ultimo ma non per questo meno importante, consente l'abrogazione definitiva:
  - della l.46/90 ad eccezione degli articoli 8,14 e 16;
  - del D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447;
  - degli articoli che vanno dal 107 al 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, più conosciuti come Capo V del Testo Unico in materia di edilizia. Tali disposizioni infatti pur essendo mirate a realizzare un quadro di riferimento per le imprese che operano nel mercato dell'installazione e della manutenzione degli impianti – sono state redatte in modo incompleto ed incongruente, provocando sovrapposizioni inconciliabili rispetto a numerose altre fonti

legislative e regolamentari relative al settore dell'installazione di impianti (es. Albo installatori qualificati), nonché a diverse altre norme in materia edilizia e di efficienza energetica.

Come già anticipato non mancano le criticità e il nostro ruolo politico-sindacale non si è ancora concluso, dobbiamo lavorare intensamente su più fronti:

- occorre fare chiarezza laddove la disciplina risulta poco chiara o incompleta;
- è necessario promuovere un processo di semplificazione;
- abbiamo il dovere di informare e formare la Categoria per promuoverne una qualificazione, perché la migliore tutela sindacale viene proprio da questo;
- dobbiamo valorizzare il nostro ruolo presso tutte le CPA.



*impianti idrici*

## Prime risposte del Ministro dello Sviluppo Economico in ordine all'applicazione del DM 37/2008

Successivamente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento e nelle more dell'emanazione di una circolare esplicativa, i Direttivi delle Associazioni di Mestiere di Confartigianato Impianti si sono riuniti a Roma per cercare di fare chiarezza sugli aspetti applicativi più critici del provvedimento. Alla stessa riunione è intervenuto il Consigliere Raffaello Sestini, Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico. Insieme hanno approfondito ed analizzato il DM 37/2008 (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37), individuando i quesiti, rilevanti ed urgenti, relativi alla gestione del periodo transitorio. Successivamente all'incontro, Confartigianato Impianti, con la collaborazione del nostro Ufficio Legislativo confederale, ha elaborato un'articolata nota, a cui in seguito hanno aderito anche CNA ed ASSISTAL, contenente una richiesta di chiarimenti; precisazioni necessarie per procedere ad una prima applicazione del Regolamento. Si riportano, di seguito, i quesiti concernenti gli aspetti interpretativi di maggiore urgenza ai quali è stata data risposta da parte dello stesso Sestini con lettera che riportiamo in calce al presente articolo. Diverse di queste risposte, riportate nel documento ufficia-

le del Ministero dello Sviluppo Economico, erano già state anticipate dallo stesso Consigliere Sestini in occasione della riunione congiunta di cui sopra.

***Esaminiamo nel dettaglio le osservazioni segnalate al Ministero.***

**Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione delle imprese già operanti**

Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. In tal senso il Decreto conferma l'estensione del campo di applicazione della disciplina, già prevista dall'art. 107 del Capo V – impianti del DPR n. 380/01, a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d'uso, superando la precedente distinzione in base alla quale la legge n. 46/90 era applicabile agli "edifici adibiti ad uso civile" (abitazioni, studi professionali, persone giuridiche

private, associazioni, circoli, conventi e simili) e non alle diverse categorie di edifici non ad uso civile (quali gli immobili pubblici dello Stato, degli enti pubblici territoriali, istituzionali o economici, quelli ad uso industriale, produttivo, artigianale, commerciale, agricolo o ad altri usi come gli edifici di culto, le scuole i luoghi di cura, i magazzini, i depositi) (solo l'attività relativa agli impianti elettrici era soggetta in ogni caso alla legge n. 46/90 per tutti gli edifici pubblici o privati con qualsiasi destinazione). Considerato che nel testo non sono previste norme di prima applicazione, si propone di applicare un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgere la propria attività e, soprattutto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, tenendo conto dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, anche ai fini di individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare. A tal fine si propone di riconoscere d'ufficio una forma di "traslazione automatica" delle posizioni delle imprese, senza pretendere in via generale adempimenti burocratici o cartacei (come certificazioni o fatture) inerenti lo svolgimento delle attività pregresse o il conseguimento di appositi titoli o requisiti professionali. Si propone, eventualmente, solo in casi straordinari in cui dallo stato di iscrizione pregressa dell'impresa non sia del tutto palese l'oggetto dell'attività specifica svolta, di riconoscere alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) la facoltà di accertare in quale ramo di attività impiantistica sia stata svolta l'attività delle imprese interessate, anche mediante documentazione da richiedere alle imprese, al fine di determinare la giusta corrispondenza rispetto alla classificazione degli impianti nelle varie lettere di cui all'art. 1 del Decreto.

#### **Maturazione dei requisiti tecnico-professionali nelle situazioni pendenti. Immedesimazione del responsabile tecnico e adeguamento delle imprese operanti**

I requisiti di qualificazione professionale sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi (art.4). In tal senso risultano aumentati i periodi di inserimento in imprese abilitate del settore, sia sotto forma di lavoro dipendente, sia da parte di soggetti in possesso di diplomi di maturità tecnica o professio-



*impianti solari termici*

nale o di attestati di formazione professionale, nonché in forma di collaborazione tecnica continuativa svolta da parte del titolare, del socio o del collaboratore familiare. A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, risulta necessario che nella fase transitoria siano tutelate le posizioni pendenti di quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento. In sostanza ciò che rileva è la maturazione dei requisiti professionali nei periodi pregressi all'entrata in vigore del Regolamento e non la data di presentazione della domanda di iscrizione. Inoltre occorre tutelare le posizioni pendenti di quei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento stiano frequentando appositi corsi di formazione professionale specifici per l'attività impiantistica, oppure stiano effettuando periodi di inserimento lavorativo o di collaborazione tecnica continuativa in imprese abilitate del settore, prevedendo che al termine dei relativi itinerari di qualificazione tecnico-professionale, effettuati secondo le condizioni ed i termini prescritti dalle disposizioni previgenti, tali soggetti siano considerati in possesso dei requisiti tecnico-professionali validi per l'esercizio dell'attività e, quindi per l'avvio e l'iscrizione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane ovvero al Registro delle imprese. Inoltre, il Decreto, ha rafforzato il rapporto esclusivo di "immedesimazione" del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa

e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2). Considerato che tale norma è destinata ad entrare immediatamente in vigore, si fa presente che la stessa è suscettibile di provocare conseguenze rilevanti a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. In sostanza nei casi in cui, nella situazione previgente, un medesimo soggetto avesse assunto l'incarico di responsabile tecnico per conto di più di un'impresa, oggi, a fronte del nuovo divieto sarebbe necessario regolare le situazioni in essere con una ragionevole flessibilità, nel senso che si possa ammettere un periodo di prima applicazione mirato a consentire alle imprese ed ai soggetti coinvolti di conformare la propria posizione al nuovo disposto.

#### **Realizzazione ed installazione degli impianti a regola d'arte. Normativa tecnica applicabile**

Gli impianti devono essere realizzati esclusivamente secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente. Per regola dell'arte si intende la conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6). Contrariamente a quanto previsto dal Regolamento del 1991 (DPR. n. 447/91 – art. 5, comma 4) in cui si ammetteva la possibilità di adottare norme tecniche diverse da quelle UNI e CEI purché dette norme garantissero un livello di sicurezza equivalente, il nuovo Regolamento fa riferimento esclusivo alle norme sopra citate. Si chiede se, nonostante la formulazione esclusiva, il Regolamento possa essere applicato anche nel senso di ammettere la facoltà di adottare norme tecniche diverse, sempre che assicurino un livello di sicurezza equivalente e che le stesse siano riportate in modo circostanziato nei documenti (certificazione di conformità). Tale interpretazione sarebbe conforme agli orientamenti interpretativi seguiti in materia anche a livello internazionale. Inoltre, nella realtà operativa può accadere che installatori provenienti da Stati non appartenenti alla UE ovvero allo spazio economico europeo effettuino opere di installazione adottando una normativa tecnica diversa, praticata nei loro Paesi di origine. Si chiede se tale situazione possa essere considerata



*impianti di raffreddamento*

conforme ai principi in materia di conformità alla normativa tecnica di sicurezza consolidati nell'ordinamento italiano e ulteriormente sanciti dal Regolamento.

#### **Dichiarazione di conformità**

Il Regolamento, affermando che la dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1), specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto." Al riguardo, al fine di applicare correttamente la norma si propone di precisare che la responsabilità dell'installatore si riconduce esclusivamente agli interventi effettuati, come puntualmente descritti nell'elaborato tecnico progettuale facente parte della dichiarazione di conformità (ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 2), ed in nessun caso tale responsabilità può essere estesa alle parti di impianto su cui lo stesso non sia intervenuto.

#### **Punto di consegna ritura. Responsabilità**

Quanto evidenziato in tema di responsabilità relativa agli impianti installati, come descritti nella dichiarazione di conformità assume un rilievo prioritario con riguardo alla definizione del punto di consegna della fornitura ed alla definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il regolamento (art. 1, comma 1, secondo periodo) e Art. 2, comma 1, lettera a)) stabilisce che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura medesima, vale a dire dal punto in cui

l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente. In particolare la definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas (art. 2, lett. g)) comprende l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori. Si tratta di definizioni generali che comprendono complessivamente le varie conformazioni possibili di un impianto connesso ad una rete di distribuzione ma che lasciano all'impresa di installazione, secondo la specifica conformazione dei vari impianti, la possibilità di effettuare solo determinate parti dell'impianto complessivo. In tal senso si propone di precisare e chiarire che l'impresa di installazione resta responsabile esclusivamente delle parti dell'impianto effettivamente installate. A conferma si sottolinea che è stata inserita una specifica norma volta a chiarire e mantenere ferma la responsabilità delle aziende distributrici o fornitrici di energia per quelle parti e componenti tecniche degli impianti da loro installate e gestite (quali ad es. i serbatoi di riserva idrica o di stoccaggio di combustibile o, anche, i generatori di energia), in modo da evitare ogni ampliamento illegittimo della sfera di competenze e di responsabilità delle imprese di installazione di impianti (art. 8, comma 2, secondo periodo) le quali rispondono esclusivamente delle opere di installazione effettuate.

### Dichiarazione di rispondenza

Il Regolamento ha disposto che nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto può essere sostituito da una dichiarazione di rispondenza (cd. DI.RI.) (art. 7, comma 6). Considerato che il Regolamento non ha precisato forma e contenuto della DI.RI. (mentre è stato adottato un modello per la dichiarazione di conformità) e dato che la norma ammette la possibilità di sostituire la dichiarazione di conformità con la DI.RI., si propone di chiarire che la funzione della DI.RI. è assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alla regola d'arte, riportando alcuni dei contenuti essenziali desumibili dalla stessa Dichiarazione di conformità (ad es. attinenti all'impresa, al responsabile tecnico, agli elementi del sopralluogo e degli accertamenti effettuati, ai referti delle eventuali prove strumentali, ad eventuali allegati tecnici). In particolare si propone di chiarire che la conformità dei predetti impianti deve essere valutata in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute.

### Requisiti tecnico-professionali

Fra i vari requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4 si richiama l'attenzione sui punti seguenti:

- 1) alla lettera a) si prevede che i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica sono abilitati all'esercizio dell'attività; dato che la dizione è generica, si propone di precisare che il diploma di laurea abilitante al quale fare riferimento sia quello della laurea "magistrale" e non anche quello del diploma triennale (laurea breve), in quanto non si può ritenere sufficiente per lo svolgimento competente ed esperto dell'attività imprenditoriale;
- 2) alla lettera d) si fa riferimento alla prestazione lavorativa svolta per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato senza specificare in quale periodo di tempo antecedente si sia maturata tale esperienza lavorativa; dato che occorre garantire che la preparazione così acquisita si sia maturata in tempi recenti, soprattutto a fronte della velocità con cui le conoscenze tecniche nel settore si devono necessariamente acquisire ed aggiornare, si propone (come accade ad esempio in altre attività imprenditoriali, quali l'autoriparazione, il trasporto di merci e di persone, o l'acconciatura) di interpretare la norma nel senso di indicare che tale esperienza si debba essere maturata in periodi pregressi non superiori a cinque o sei anni.

### Deposito della dichiarazione di conformità allo sportello unico dell'edilizia. Semplificazione

L'art. 11 del Regolamento, nell'intento di introdurre una parziale semplificazione degli adempimenti a carico dell'impresa installatrice, ha



*impianti industriali*

soppresso l'obbligo di inviare copia delle dichiarazioni di conformità alla Camera di Commercio ma, al contempo ha stabilito che le medesime dichiarazioni devono essere depositate presso lo sportello unico dell'edilizia del Comune ove vengono installati gli impianti relativi ad edifici già in possesso dell'agibilità. In particolare, dato che la norma (comma 1 dell'art. 11) prevede tale obbligo di deposito in due precise circostanze: mentre la prima di esse consiste nella "installazione di nuovi impianti" e risulta chiara, la seconda ipotesi riguarda il "rifacimento" di impianti esistenti, senza meglio specificarne la portata. Pertanto, al fine di prevenire un'applicazione ingiustificatamente estesa di tale previsione, si propone di precisare che l'obbligo di deposito presso lo sportello unico a carico delle imprese riguarda esclusivamente le due ipotesi indicate dalla norma, dovendosi intendere per "rifacimento" solo l'intervento di natura strutturale consistente in una trasformazione dell'impianto, escludendo pertanto ogni altro tipo di intervento consistente in ampliamento o manutenzione straordinaria dell'impianto esistente (ai sensi delle definizioni tecniche reperibili nella normativa tecnica). Nella seconda parte l'art. 11, coordinandosi con le disposizioni del Testo Unico dell'edilizia (il medesimo DPR 380/01) relative al rilascio del permesso di costruire ed alla DIA-edilizia, ed al certificato di agibilità, prevede che per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, secondo il medesimo Testo Unico dell'edilizia, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deve depositare il progetto degli impianti da realizzare, contestualmente al progetto edilizio. Si ritiene che tale norma non sia stata prevista per modificare il corrispondente procedimento già previsto dal TU edilizia (artt. 20 e ss), ma essenzialmente per prevenire duplicazioni di adempimenti ed appesantimenti formali a carico delle imprese di installazione le quali, da sempre, sono di fatto tenute a presentare la dichiarazione di conformità degli impianti installati al Comune nonostante il TU Edilizia, se letto ed applicato correttamente, già disponga che tale adempimento spetta al soggetto titolare del permesso di costruire o che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Pertanto, si propone di chiarire che la presentazione di tale dichiarazione al Comune deve essere effettuata direttamente dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività nell'ambito degli adempimenti

spettanti allo stesso in base alle procedure dettate dal TU Edilizia per il rilascio del permesso di costruire, per la DIA e per il rilascio dell'agibilità.

### Impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica

La definizione in esame prevede che "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente" (art. 2, comma 1, lett. f)). In realtà si ritiene che questa previsione sia tecnicamente incoerente, inopportuna e possa creare una forte incertezza sul piano giuridico ed operativo. In particolare va sottolineato che la formulazione adottata dalla norma accosta, in modo tecnicamente erroneo, gli "impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica" - regolati in modo autonomo da apposite disposizioni di competenza del Ministero delle Comunicazioni, attualmente in via di riforma - agli "impianti di telecomunicazione" che costituiscono una tipologia di impianti completamente diversa: infatti, a causa di tale previsione, anche gli impianti televisivi e per i servizi Fastweb e Telecom che servono la TV, impianti di trasmissione segnali, voce e dati comunemente detti cablaggi strutturati, potrebbero essere impropriamente affiancati agli impianti telefonici ed in tal senso sarebbero indebitamente sottoposti alla medesima disciplina autorizzatoria. Inoltre, in base a tale formulazione si introdurrebbe un concetto tecnicamente incongruente di "impianti di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica", privo di ragionevole significato. Vista la palese incongruenza tecnica dell'affiancamento fra impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si propone di chiarire la netta demarcazione fra le due tipologie di impianti.

## SERVIZIO TELEFONIA

### Grandi convenienze

Nell'ambito dell'azione marketing e sviluppo dell'Associazione è attivo lo sportello Confartigianato - TIM che propone prodotti e tariffe convenzionati in modo esclusivo per le imprese Confartigianato. Con il nuovo sportello presso l'Associazione, il pluriennale rapporto tra Confartigianato e Telecom Italia TIM si trasforma e offre i seguenti vantaggi:

- la possibilità di usufruire di un'offerta selezionata sulle esigenze delle imprese associate, con risparmio rispetto alle proposte standard
- la possibilità di ricevere dalla propria Associazione un servizio di orientamento commerciale e di assistenza informativa, particolarmente attento alla difesa degli interessi delle imprese. La nuova offerta per la telefonia "Business" comprende linee di attivazione con Tim anche di altri operatori mobili con portabilità del numero (MNP), linee di nuova attivazione e promozioni di apparati in noleggio gratuito o vendita rateale. Rivolgersi allo sportello è completamente gratuito e la prima promozione è valida fino al **30 giugno 2008**. Un nostro incaricato sarà a disposizione delle aziende associate per la proposta dei nuovi servizi in Convenzione TIM e la stipula diretta dei contratti.

Per informazioni: Emanuela Sironi - tel. 039.3632299 (dalle 9 alle 13.00)